

**GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

In collaborazione con



**Comune di
CATANIA**

Docente

Domenico OCCAGNA

27 SETTEMBRE 2016

Sala Libero Grassi

Palazzo dei Chierici

Piazza Duomo 3

CATANIA

n tempi di lentezza della giustizia e di ristrettezza delle risorse, la generale tendenza del legislatore è quella di richiedere alle parti in causa di impegnarsi a ricercare il bonario componimento delle controversie.

A questa tendenza non si è sottratto il processo tributario, modificato (in attuazione della delega contenuta nell'art. 10 della Legge 23/2014) dall'art. 9 del D. Lgs. 24 settembre 2015 n° 156.

In particolare, la radicale riforma della mediazione tributaria (non più circoscritta ai soli atti dell'Agenzia delle Entrate ma estesa a tutte le controversie di valore sino a ventimila euro e a quelle catastali) e della conciliazione giudiziale (ammessa anche in appello e in relazione ad atti oggetto di mediazione), appaiono ispirate da un chiaro intento deflattivo del contenzioso, incidono significativamente sulla struttura del processo e impongono ai funzionari responsabili del tributo un profondo ripensamento del rapporto tra attività di accertamento e gestione del contenzioso, essendo dichiaratamente preordinate ad un maggiore "coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore entità" (art. 10, comma 1, lettera a), legge 23/2014).

La contestuale riforma della disciplina della refusione delle spese processuali, ispirata a "criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca" (art. 10, comma 1, lettera b), n° 11, legge 23/2014), costituisce un severo monito nei confronti delle parti recalcitranti.

L'odierna giornata di formazione, muovendo dalla riforma della disciplina delle spese di giudizio e da una rapida ricognizione dei tradizionali strumenti stragiudiziali di deflazione del contenzioso (autotutela, acquiescenza ed accertamento con adesione) si propone di approfondire, in particolare, la nuova disciplina della

mediazione tributaria e della conciliazione giudiziale che, per la loro intima connessione con l'attività di accertamento, devono essere ben conosciuti dal funzionario tributario..

RIVOLTO A:

Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali

PROGRAMMA

Ore 9,00 **Apertura dei lavori**

Saluti:

Amministrazione Comunale

Docente:

Domenico OCCAGNA (Avvocato presso Comune di Civitavecchia (RM) - Docente Esclusivo A.N.U.T.E.L.)

La nuova disciplina delle spese processuali (art. 15, d. lgs. 546/1992):

- la generalità del principio di soccombenza e l'eccezionalità della compensazione
- la responsabilità aggravata per lite o resistenza temeraria
- l'autonomia della fase cautelare, in relazione alle spese di lite
- l'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa
- i criteri di liquidazione

Gli strumenti stragiudiziali di deflazione del contenzioso:

- l'autotutela
- l'acquiescenza
- la definizione agevolata delle sanzioni (art. 16, comma 3, d. lgs. 472/1997)
- l'accertamento con adesione

La nuova disciplina del reclamo e della mediazione tributaria (art. 17-bis, d. lgs. 546/1992):

- le origini dell'istituto e la sua evoluzione
- i principi della legge delega ed il sospetto di incostituzionalità
- l'ambito di applicazione
- gli effetti del ricorso giurisdizionale, l'eventuale proposta di mediazione e il loro esame da parte dell'ente impositore
- l'improcedibilità del ricorso in pendenza del termine per la definizione del procedimento e la decorrenza del termine per la costituzione del ricorrente
- la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato;
- il perfezionamento della procedura
- la riduzione delle sanzioni e la rateizzazione degli importi dovuti dal contribuente

La nuova disciplina della conciliazione giudiziale (artt. 48, 48-bis e 48-ter, d. lgs. 546/1992):

- i principi della legge delega
- la conciliazione fuori udienza:
 - l'accordo conciliativo
 - l'istanza per la definizione della controversia
 - l'eventuale fissazione dell'udienza di trattazione, la verifica dell'ammissibilità dell'istanza e la declaratoria di cessazione della materia del contendere
- la conciliazione in udienza:
 - l'istanza per la conciliazione della controversia
 - il perfezionamento dell'accordo conciliativo e la declaratoria di cessazione della materia del contendere
 - la riduzione delle sanzioni e il pagamento delle somme dovute

Ore 11,30 **Coffee Break**

Ore 14,30 **Chiusura lavori**

